

IL CONTRATTO DI RETE TRA IMPRESE NELLA LEGISLAZIONE ITALIANA: RETE STRUTTURATA E NON STRUTTURATA TRA LUCI E OMBRE A DIECI ANNI DALLA SUA INTRODUZIONE

The network contract between companies in Italian legislation: structured and unstructured network between light and shadow ten years after its introduction

"O contrato de rede entre empresas na legislação italiana: rede estruturada e não estruturada entre luz e sombra, dez anos após sua introdução"

Matteo Ceolin¹

Sommario

L'introduzione della fattispecie del contratto di rete nell'ordinamento giuridico italiano si deve al d.l. 10.2.2009, n. 5; nel giro di pochi anni la normativa ha subito diversi aggiustamenti e modifiche (d.l. 31.5.2010, n. 78, convertito nella l. 30.7.2010, n. 122; d.l. 21.6.2012, n. 83, convertito nella l. 7.8.2012, n. 134) assestandosi infine nel testo oggi vigente.

Il contratto di rete ha come scopo generale quello di favorire la crescita, individuale e collettiva, della capacità innovativa e della competitività sul mercato delle imprese che ne fanno parte. A tal fine le imprese si obbligano, sulla base di un programma comune di rete: a collaborare in forme e in ambiti predeterminati attinenti all'esercizio delle proprie imprese; a scambiarsi informazioni o prestazioni di natura industriale, commerciale, tecnica o tecnologica; ad esercitare in comune una o più attività rientranti nell'oggetto della propria impresa. Benché introdotto per far fronte ad un momento storico in cui l'economia globale si trovava in una situazione alquanto particolare (e sul punto non può essere sottaciuta l'assistenza delle agevolazioni fiscali fornito dal legislatore nei primi anni di vigenza) l'istituto, al di là delle contingenze del momento, ha registrato un notevole sviluppo e successo nella prassi.

Parole chiave: impresa; reti di impresa; *network*; persona giuridica

¹ Ric. conf. di Diritto Privato – Prof. aggr. di Diritto delle Reti d'impresa – Università di Padova; Email: matteo.ceolin@unipd.it

SOMMARIO: 1. Il “polimorfismo” del contratto di rete: il problema della natura giuridica. - 2. Le diverse fattispecie/modelli organizzativi di rete enucleabili dalla disciplina positiva. La rete strutturata iscritta e la rete strutturata non iscritta: elementi di disciplina comuni ed elementi di disciplina divergenti. - 3. La natura giuridica della rete strutturata iscritta. - 4. La natura giuridica della rete strutturata non iscritta. - 5. La rete destrutturata. - 6. Conclusione e cenni sul regime fiscale della rete

1. Il “polimorfismo” del contratto di rete: il problema della natura giuridica

Il contratto di rete, introdotto nell’ordinamento italiano con l’art. 3, commi 4 *ter*, *quater* e *quinquies*, del d.l. n. 5 del 2009, convertito con l. 9 aprile 2009, n. 33 ², prevede che “con il contratto di rete più

² Va segnalato che poco dopo sono intervenute modifiche ed integrazioni da parte della l. 23 luglio 2009, n. 99; ulteriori modifiche sono state poi apportate dall’art. 42 (commi da 2 a 2 septies) del d.l. 31 maggio 2010, n. 78 (convertito dalla l. 30 luglio 2010, n. 122), dalle leggi 7 agosto 2012, n. 134 (che ha convertito con sostanziali modificazioni il d.l. 22 giugno 2012, n. 83), e 17 dicembre 2012, n. 2218 (di conversione del d.l. 18 ottobre 2012, n. 179). Si riporta per comodità del lettore il testo legislativo attualmente vigente: “4. *ter*. Con il contratto di rete più imprenditori perseguono lo scopo di accrescere, individualmente e collettivamente, la propria capacità innovativa e la propria competitività sul mercato e a tal fine si obbligano, sulla base di un programma comune di rete, a collaborare in forme e in ambiti predeterminati attinenti all’esercizio delle proprie imprese ovvero a scambiarsi informazioni o prestazioni di natura industriale, commerciale, tecnica o tecnologica ovvero ancora ad esercitare in comune una o più attività rientranti nell’oggetto della propria impresa. Il contratto può anche prevedere l’istituzione di un fondo patrimoniale comune e la nomina di un organo comune incaricato di gestire, in nome e per conto dei partecipanti, l’esecuzione del contratto o di singole parti o fasi dello stesso. Il contratto di rete che prevede l’organo comune e il fondo patrimoniale non è dotato di soggettività giuridica, salva la facoltà di acquisto della stessa ai sensi del comma 4-*quater* ultima parte. Se il contratto prevede l’istituzione di un fondo patrimoniale comune e di un organo comune destinato a svolgere un’attività, anche commerciale, con i terzi:

1) la pubblicità di cui al comma 4-*quater* si intende adempiuta mediante l’iscrizione del contratto nel registro delle imprese del luogo dove ha sede la rete;

2) al fondo patrimoniale comune si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 2614 e 2615, secondo comma, del codice civile; in ogni caso, per le obbligazioni contratte dall’organo comune in relazione al programma di rete, i terzi possono far valere i loro diritti esclusivamente sul fondo comune;

3) qualora la rete di imprese abbia acquisito la soggettività giuridica ai sensi del comma 4-*quater*, entro due mesi dalla chiusura dell’esercizio annuale l’organo comune redige una situazione patrimoniale, osservando, in quanto compatibili, le disposizioni relative al bilancio di esercizio della società per azioni, e la deposita presso l’ufficio del registro delle imprese del luogo ove ha sede;

si applica, in quanto compatibile, l’articolo 2615-bis, terzo comma, del codice civile. Ai fini degli adempimenti pubblicitari di cui al comma 4-*quater*, il contratto deve essere redatto per atto pubblico o per scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma degli articoli 24 o 25 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, da ciascun imprenditore o legale rappresentante delle imprese aderenti, trasmesso ai competenti uffici del registro delle imprese attraverso il modello standard tipizzato con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, e deve indicare:

a) il nome, la ditta, la ragione o la denominazione sociale di ogni partecipante per originaria sottoscrizione del contratto o per adesione successiva, nonché la denominazione e la sede della rete, qualora sia prevista l’istituzione di un fondo patrimoniale comune ai sensi della lettera c);

b) l’indicazione degli obiettivi strategici di innovazione e di innalzamento della capacità competitiva dei partecipanti e le modalità concordate con gli stessi per misurare l’avanzamento verso tali obiettivi;

c) la definizione di un programma di rete, che contenga l’enunciazione dei diritti e degli obblighi assunti da ciascun partecipante; le modalità di realizzazione dello scopo comune e, qualora sia prevista l’istituzione di un fondo patrimoniale

imprenditori perseguono lo scopo di accrescere, individualmente e collettivamente, la propria capacità innovativa e la propria competitività sul mercato e a tal fine si obbligano, sulla base di un programma comune di rete, a collaborare in forme e in ambiti predeterminati attinenti all'esercizio delle proprie imprese ovvero a scambiarsi informazioni o prestazioni di natura industriale, commerciale, tecnica o tecnologica ovvero ancora ad esercitare in comune una o più attività rientranti nell'oggetto della propria impresa. Il contratto può anche prevedere l'istituzione di un fondo patrimoniale comune e la nomina di un organo comune incaricato di gestire, in nome e per conto dei partecipanti, l'esecuzione del contratto o di singole parti o fasi dello stesso. Il contratto di rete che prevede l'organo comune e il fondo patrimoniale non è dotato di soggettività giuridica, salva la facoltà di acquisto della stessa ai sensi del comma 4 quater ultima parte *[omissis]*".

La fenomenologia del contratto di rete comprende forme organizzative anche profondamente diverse che difficilmente paiono riconducibili ad un modello strutturale unitario. Questo polimorfismo, se da una parte è certamente figlio dell'opzione politico/legislativa che ne ha determinato l'introduzione nell'ordinamento (vale a dire il rilancio della cooperazione interaziendale nella prospettiva di promuovere la capacità competitiva sul mercato delle imprese – specie piccole e medie – che costituiscono parte importante e

comune, la misura e i criteri di valutazione dei conferimenti iniziali e degli eventuali contributi successivi che ciascun partecipante si obbliga a versare al fondo, nonché le regole di gestione del fondo medesimo; se consentito dal programma, l'esecuzione del conferimento può avvenire anche mediante apporto di un patrimonio destinato, costituito ai sensi dell'articolo 2447-bis, primo comma, lettera a), del codice civile;

d) la durata del contratto, le modalità di adesione di altri imprenditori e, se pattuite, le cause facoltative di recesso anticipato e le condizioni per l'esercizio del relativo diritto, ferma restando in ogni caso l'applicazione delle regole generali di legge in materia di scioglimento totale o parziale dei contratti plurilaterali con comunione di scopo;

e) se il contratto ne prevede l'istituzione, il nome, la ditta, la ragione o la denominazione sociale del soggetto prescelto per svolgere l'ufficio di organo comune per l'esecuzione del contratto o di una o più parti o fasi di esso, i poteri di gestione e di rappresentanza conferiti a tale soggetto, nonché le regole relative alla sua eventuale sostituzione durante la vigenza del contratto. L'organo comune agisce in rappresentanza della rete, quando essa acquista soggettività giuridica e, in assenza della soggettività, degli imprenditori, anche individuali, partecipanti al contratto salvo che sia diversamente disposto nello stesso, nelle procedure di programmazione negoziata con le pubbliche amministrazioni, nelle procedure inerenti ad interventi di garanzia per l'accesso al credito e in quelle inerenti allo sviluppo del sistema imprenditoriale nei processi di internazionalizzazione e di innovazione previsti dall'ordinamento, nonché all'utilizzazione di strumenti di promozione e tutela dei prodotti e marchi di qualità o di cui sia adeguatamente garantita la genuinità della provenienza;

f) le regole per l'assunzione delle decisioni dei partecipanti su ogni materia o aspetto di interesse comune che non rientri, quando è stato istituito un organo comune, nei poteri di gestione conferiti a tale organo, nonché, se il contratto prevede la modificabilità a maggioranza del programma di rete, le regole relative alle modalità di assunzione delle decisioni di modifica del programma medesimo.

[omissis] 4-quater. Il contratto di rete è soggetto a iscrizione nella sezione del registro delle imprese presso cui è iscritto ciascun partecipante e l'efficacia del contratto inizia a decorrere da quando è stata eseguita l'ultima delle iscrizioni prescritte a carico di tutti coloro che ne sono stati sottoscrittori originari. Le modifiche al contratto di rete, sono redatte e depositate per l'iscrizione, a cura dell'impresa indicata nell'atto modificativo, presso la sezione del registro delle imprese presso cui è iscritta la stessa impresa. L'ufficio del registro delle imprese provvede alla comunicazione della avvenuta iscrizione delle modifiche al contratto di rete, a tutti gli altri uffici del registro delle imprese presso cui sono iscritte le altre partecipanti, che provvederanno alle relative annotazioni d'ufficio della modifica; se è prevista la costituzione del fondo comune, la rete può iscriversi nella sezione ordinaria del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sua sede; con l'iscrizione nella sezione ordinaria del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sua sede la rete acquista soggettività giuridica. Per acquistare la soggettività giuridica il contratto deve essere stipulato per atto pubblico o per scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell' articolo 25 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82".

portante della struttura produttiva italiana) dall'altra trova probabilmente la sua ragione contingente nel succedersi delle varie versioni legislative dell'istituto per cui ad una prima versione in cui prevaleva l'elemento istituzionale è succeduta una seconda versione con una prevalenza del momento contrattuale³.

La varietà delle forme nelle quali si esprime il fenomeno economico della cooperazione interaziendale si è quindi riflessa sulla disciplina del contratto di rete che ha assorbito, sotto un *nomen iuris* unitario, modelli organizzativi e fattispecie contrattuali non omogenei.

In ragione di tali premesse, la natura giuridica della rete verrà di seguito indagata attraverso due passaggi successivi: a) la preliminare individuazione delle diverse fattispecie di rete enucleabili in base alla relativa disciplina; b) il conseguente tentativo di qualificazione sistematica delle fattispecie individuate in base ai tratti normativamente caratterizzanti ciascuna di esse.

2. Le diverse fattispecie/modelli organizzativi di rete enucleabili dalla disciplina positiva. La rete strutturata iscritta e la rete strutturata non iscritta: elementi di disciplina comuni ed elementi di disciplina divergenti

Le forma o modelli di rete desumibili dall'art. 3 commi 4 *ter* e ss. del D.L. 10/2/2009 sono sostanzialmente tre: a) rete provvista di fondo patrimoniale e organo comune, iscritta come rete al registro delle imprese nella sezione ordinaria; b) rete provvista di fondo patrimoniale e organo comune, ma non iscritta come rete al registro delle imprese nella sezione ordinaria; c) rete non provvista di fondo patrimoniale e organo comune.

Nelle fattispecie individuate con le lettere a) e b), la collaborazione interaziendale che esprime la finalità tipica della rete, viene attuata mediante la creazione di un'organizzazione comune, costituita in particolare da un fondo patrimoniale comune e da un organo comune. Tale aspetto giustifica la trattazione congiunta delle due fattispecie che nel prosieguo si indicheranno unitariamente con la formula di rete strutturata.

La rete strutturata è suscettibile di essere iscritta, in quanto rete, presso il registro delle imprese.

Prevede il comma 4 *ter* dell'art. 3 d.l. 5/2009 (nella formulazione vigente) che "il contratto di rete che prevede l'organo comune e il fondo patrimoniale non è dotato di soggettività giuridica, salva la facoltà di acquisto della stessa ai sensi del comma 4-*quater* ultima parte...". Aggiunge il richiamato comma 4 *quater*

³ M. ANGELONE, Sul "contenuto minimo essenziale" del contratto di rete, in Il contratto di rete, un nuovo strumento di sviluppo per le imprese, a cura di Briolini, Cariota, Gambini, Napoli, 2013, p. 135 ss.; G. MERUZZI, Notazioni in tema di soggettività giuridica della rete, in Il contratto di rete. Dalla teoria giuridica alla realtà operativa, a cura di Meruzzi, Le proposte del Gruppo di Studio, Pantigliate, 2012, p. 15 ss.; C. CAMARDI, Dalle reti di imprese al contratto di rete nella recente prospettiva legislativa, in Contr., 2009, p. 932 ss.

ultima parte che “...se è prevista la costituzione del fondo comune, la rete può iscriversi nella sezione ordinaria del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sua sede; con l'iscrizione nella sezione ordinaria del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sua sede la rete acquista soggettività giuridica”.

L'iscrizione della rete presso il registro delle imprese, ai sensi del comma 4 *quater* ultima parte, determina quindi l'acquisto della soggettività giuridica.

Rete strutturata iscritta (provvista di soggettività) e rete strutturata non iscritta (senza soggettività) sono caratterizzate da profili di disciplina in parte comuni e in parte divergenti, tutti rilevanti ai fini della ricostruzione della categoria tipologica di appartenenza dell'una e dell'altra fattispecie.

Sono elementi di disciplina comuni (che dipendono dalla circostanza che la rete venga dotata di un'organizzazione comune e quindi strutturata): i) il riconoscimento di autonomia patrimoniale secondo la disciplina degli artt. 2614 e 2615 c.c. (dettati in materia di consorzio con attività esterna), espressamente richiamati «in quanto compatibili»; ii) l'obbligo di formazione della situazione patrimoniale annuale secondo la disciplina prevista per il bilancio d'esercizio delle spa, in applicazione dell'art. 2615 *bis* c.c., sempre nei limiti della compatibilità; iii) la previsione, tra gli elementi essenziali del contratto costitutivo della rete: della denominazione e la sede della rete; della misura e dei criteri di valutazione dei conferimenti iniziali e degli eventuali contributi successivi che ciascun partecipante si obbliga a versare al fondo, nonché le regole di gestione del fondo medesimo”; del nome, della ditta, della ragione o della denominazione sociale del soggetto prescelto per svolgere l'ufficio di organo comune per l'esecuzione del contratto o di una o più parti o fasi di esso, dei poteri di gestione e di rappresentanza conferiti a tale soggetto, nonché delle regole relative alla sua eventuale sostituzione durante la vigenza del contratto.

Gli elementi di disciplina divergenti sono invece fondamentalmente tre: a) in primo luogo, come anticipato, la rete iscritta (in quanto tale) al registro delle imprese è provvista di soggettività giuridica; l'altra no; b) inoltre l'organo comune, per espressa determinazione normativa, agisce in rappresentanza della rete, se quest'ultima è provvista di soggettività giuridica, e in rappresentanza dei singoli imprenditori partecipanti al contratto, se la rete è priva di soggettività giuridica; c) infine, anche la rete non iscritta ai sensi dell'ultima parte del comma 4 *quater*, è comunque soggetta a pubblicità camerale ai sensi della prima parte della stessa disposizione, ma con effetti diversi ⁴.

3. La natura giuridica della rete strutturata iscritta

⁴ Prevede infatti la disposizione citata che «Il contratto di rete è soggetto a iscrizione nella sezione del registro delle imprese presso cui è iscritto ciascun partecipante e l'efficacia del contratto inizia a decorrere da quando è stata eseguita l'ultima delle iscrizioni prescritte a carico di tutti coloro che ne sono stati sottoscrittori originari».

Rispetto alla rete strutturata iscritta, il dato essenziale è naturalmente costituito dalla soggettività giuridica che ne costituisce espresso attributo normativo. Si tratta in sostanza di una pluralità di imprenditori che – per l'esercizio di una certa attività (tipizzata dal legislatore per finalità e oggetto) – creano una struttura comune la quale, a propria volta (per espressa determinazione legislativa), è provvista di soggettività giuridica e risulta caratterizzata da autonomia patrimoniale (nei termini previsti dagli articoli 2614 e 2615 c.c.); opera infine all'esterno mediante un organo che ha la rappresentanza (non dei singoli partecipanti, ma) del gruppo.

Il mero accostamento dei profili normativamente caratterizzanti la fattispecie ne consente l'agevole inquadramento nella categoria dei fenomeni associativi: il negozio giuridico che costituisce una rete strutturata iscritta è cioè un contratto associativo in senso proprio che dà luogo ad un'organizzazione entificata, provvista di alterità soggettiva rispetto ai singoli partecipanti alla rete.

E ciò con tutti i conseguenti corollari; così la volontà della rete si manifesterà all'esterno attraverso l'organo comune secondo i principi della rappresentanza organica con imputazione diretta ed esclusiva dei relativi effetti in capo al soggetto rappresentato (*i.e.*: la rete); l'attività della rete non incide, in linea di principio, sulla sfera giuridica né dei singoli imprenditori partecipanti (salvo il disposto dell'art. 2615 c.c.) né di coloro che agiranno per la rete; il fondo comune costituisce patrimonio della rete soggetto alla facoltà dispositiva dell'organo statutariamente (*rectius*: contrattualmente) provvisto del relativo potere gestorio.

Fin da subito ci si è interrogati sulla riconducibilità sistematica della rete strutturata iscritta a modelli organizzativi preesistenti, anche allo scopo di individuare una disciplina di riferimento eventualmente fruibile a scopo suppletivo. A tale ultimo riguardo occorre considerare, infatti, che la disciplina legale della rete appare congegnata in termini tale da lasciare ampio spazio all'autonomia negoziale con riguardo alla disciplina di numerosi aspetti rilevanti; così l'individuazione, nel sistema, del *corpus* normativo fruibile per colmare gli eventuali vuoti di disciplina lasciati dal contratto (attraverso gli strumenti dell'applicazione diretta ovvero dell'analogia) è di conseguenza attività operativamente essenziale per il concreto funzionamento delle reti.

Sotto questo profilo, il riferimento intuitivo, e del resto suggerito dalla stessa disciplina positiva della rete, è al consorzio con attività esterna di cui agli artt. 2612 e ss. c.c.⁵. La plausibilità di tale impostazione sembra rafforzata, se non definitivamente confermata, dal riconoscimento espresso della soggettività giuridica alla rete strutturata iscritta. Nello stesso ordine di idee, anzi, sembra plausibile che la vigente disciplina offra all'autonomia negoziale la possibilità di evolvere la rete verso modelli organizzativi ancora più solidamente personalizzati/strutturati rispetto al consorzio, nelle forme – ad esempio – di una società consortile⁶. In

⁵ In questo senso G. MARASÀ, Contratti di rete e consorzi, in Corr. mer., 2010, p. 9: "In conclusione, comparando le due fattispecie, non si colgono apprezzabili differenze tra un contratto di rete e un consorzio con attività esterna costituito per scopi consortili non anticoncorrenziali"; D. CORAPI, Dal consorzio al contratto di rete: spunti di riflessione, in Riv. dir. comm., 2010, p. 795 ss.

⁶ R. SANTAGATA, Il contratto di rete fra (comunione di) impresa e società (consortile), in Riv. dir. civ., 2011, p. 339: "...occorre però subito puntualizzare che la definizione del «contratto di rete» sembra contemplare anche una sua più complessa

sostanza secondo alcuni la rete potrebbe qualificarsi come una *species* del *genus* “consorzio con attività esterna”, individuando l'elemento specializzante del “consorzio rete” nella finalità tipica “...di accrescere, individualmente e collettivamente, la propria capacità innovativa e la propria competitività sul mercato...”; con la conseguenza che vi sarebbe la possibilità di costituire società consortili che, in quanto rivolte alla condivisione della finalità tipica della rete, sarebbero qualificabili come “reti d'impresa” e rimarrebbero soggette al relativo statuto; quest'ultimo risulterebbe dalla combinazione della disciplina consortile *ex art.* 2615 *ter c.c.* e della disciplina speciale delle “reti d'impresa”.

4. La natura giuridica della rete strutturata non iscritta

Venendo ora alla rete strutturata non iscritta va subito detto che la relativa disciplina positiva corrisponde in gran parte a quella della rete iscritta.

La differenza fondamentale è la mancanza di soggettività giuridica della rete strutturata non iscritta [cui tengono dietro la previsione secondo cui il relativo organo comune agisce in rappresentanza (non della rete, ma) dei singoli imprenditori partecipanti e il prospettato diverso regime di pubblicità camerale].

Data questa premessa, il primo punto fermo da porre sotto il profilo ricostruttivo è prendere atto di cosa la fattispecie in esame certamente non è: essa, per volontà espressa del legislatore, non è un soggetto giuridico diverso rispetto agli imprenditori partecipanti.

Occorre allora chiedersi se e come possano coesistere, ed essere ricondotti a coerente unità sistematica, gli elementi di disciplina che – per quanto già illustrato – connotano congiuntamente il regolamento legale della fattispecie in parola; e precisamente la carenza di soggettività giuridica; l'autonomia patrimoniale, essendo gli artt. 2614-2615 *c.c.*, comunque applicabili anche alla rete strutturata non iscritta; l'esistenza di un organo comune esponenziale verso l'esterno degli interessi (non dell'organizzazione di gruppo, ma) dei partecipanti al gruppo organizzato/rete.

La risposta più persuasiva è che tale coesistenza trovi coerente composizione configurando la rete strutturata non iscritta quale patrimonio autonomo o destinato. Secondo questa tesi ricostruttiva, gli imprenditori partecipanti alla rete destinerebbero determinati elementi patrimoniali al conseguimento delle finalità della stessa costituendo una struttura (l'organo comune) per la gestione del fondo così formato e delle attività oggetto di destinazione⁷.

configurazione in termini di società consortile di diritto speciale, là dove consente di «esercitare in comune una o più attività rientranti nell'oggetto della propria impresa».

⁷ V. DONATIVI, Le reti di imprese: natura giuridica e modelli di governance, in *Società*, 2011, p. 1433 s. L'Autore escludeva la soggettività giuridica della rete nella configurazione risultante dalla disciplina legale anteriore al d.l. 83/2012 in relazione, quindi, a fattispecie sostanzialmente corrispondente a quella che stiamo qui indicando come rete strutturata non iscritta (rete non iscritta in quanto tale al Registro delle Imprese, caratterizzata da organo comune che – per

Ne consegue che i beni apportati al fondo permarrebbero nella titolarità dei conferenti, ancorché gravati dal vincolo di destinazione all'attività della rete; l'attività dell'organo comune andrebbe imputata non alla rete (per l'assorbente motivo che quest'ultima – secondo la tesi in esame – non esisterebbe quale soggetto a sé), ma ai partecipanti; ed infine l'incidenza dell'attività dell'organo comune sulla sfera giuridica dei partecipanti rimarrebbe in ogni caso limitata al segmento patrimoniale da ciascuno destinato allo scopo comune.

Questa impostazione trova il significativo conforto, anche a livello letterale, degli elementi che caratterizzano la disciplina della rete strutturata non iscritta. In primo luogo il fatto che l'organo comune non rappresenta la rete, ma – secondo la testuale disposizione di legge – gli “...imprenditori, anche individuali, partecipanti al contratto...”. Si tratta di norma che, non solo presuppone la mancanza di soggettività in capo alla rete, ma conferma – o quantomeno è perfettamente compatibile con – l'opzione ricostruttiva secondo cui i beni conferiti nella rete, ancorché destinati al conseguimento delle relative finalità, permangono nella titolarità di coloro che li hanno apportati; l'organo comune, di conseguenza, deriverebbe la legittimazione a disporre del fondo patrimoniale dal conferimento di un mandato con rappresentanza da parte di ciascun partecipante, *uti singulus*.

Anche il persistente richiamo degli artt. 2614 e 2615 c.c. risulta pienamente conforme alla prospettata qualificazione della fattispecie in termini di patrimonio autonomo o destinato derivandone la reciproca insensibilità sia del patrimonio destinato rispetto alle pretese dei creditori personali dei singoli partecipanti, che del patrimonio non destinato dei singoli partecipanti rispetto alle pretese dei creditori della rete; difatti a livello letterale, il regime di autonomia giuridica derivato dalle medesime disposizioni (artt. 2614 e 2615 c.c.) è testualmente riferito non alla rete, ma al fondo patrimoniale comune, confermandosi, dunque, anche sotto questo profilo, che l'elemento strutturale forte della fattispecie è, appunto, il patrimonio⁸.

Argomento ulteriore a favore della tesi ricostruttiva in esame può, inoltre, trarsi dal regime pubblicitario della rete strutturata non iscritta. Come già anticipato, anche tale fattispecie è soggetta a pubblicità camerale ancorché calibrata, non sulla rete in quanto tale, ma sui singoli partecipanti alla rete. Come è stato osservato con riferimento alla disposizione che subordina l'efficacia dell'atto costitutivo della rete all'attuazione del prescritto adempimento pubblicitario “l'efficacia cui fa riferimento deve essere intesa non

determinazione di legge – agisce in rappresentanza non della rete, ma dei partecipanti). In questo quadro, a riguardo dell'applicabilità alla rete degli artt. 2614-2615 c.c. – ritiene tale A. (p. 1434) che: “Sembra invece plausibile che il congegno cui il legislatore ha inteso fare riferimento sia nel senso della costruzione di un'ipotesi (tutt'altro che nuova o sconosciuta al nostro ordinamento) di patrimonio autonomo acefalo, dotato di propria autonomia patrimoniale tendenzialmente perfetta. Si tratterebbe in buona sostanza di una sorta di “cassa comune”, alimentata dai conferimenti (iniziali) e contributi (successivi ed eventuali) e dotata, appunto, di una propria autonomia”.

⁸ Oltretutto il richiamo agli artt. 2614 e 2615 c.c. è operato con la riserva “in quanto compatibili” che parrebbe avere poco senso se riferita alla fattispecie di rete strutturata iscritta, sostanzialmente corrispondente a un consorzio e quindi suscettibile di beneficiare di un'applicazione diretta e piena delle norme richiamate; cfr. V. DONATIVI, Le reti di imprese: natura giuridica e modelli di governance, loc. ult. cit.

già come idoneità del contratto interaziendale stipulato a produrre effetti fra le parti (ex art. 1372 c.c.), ma come rilevanza del medesimo quale (atto costitutivo di una) rete di imprese a tutti gli effetti normativamente ricollegati a tale qualificazione”⁹. Vi si legge la prospettazione secondo cui il regime pubblicitario previsto per la rete strutturata non iscritta non rileva né quale elemento costitutivo della relativa fattispecie negoziale, né quale elemento estrinseco suscettibile di condizionarne (in senso tecnico) l'attitudine effettuale; tale adempimento si configura, piuttosto, quale requisito di opponibilità ai terzi degli effetti dell'atto costitutivo della rete, in coerenza peraltro con altri principi tipici dell'ordinamento italiano (cfr. artt. 2193 e 2448 c.c.)¹⁰.

Anche in questo caso, si tratta di prospettazione pienamente compatibile con l'esigenza di subordinare l'opponibilità ai terzi della destinazione patrimoniale correlata alla costituzione della rete all'attuazione di formalità pubblicitarie in grado di assicurarne la conoscibilità legale ai terzi; fermo restando che – in questa prospettiva – la pubblicità prescritta dalla prima parte del comma 4 *quater*, dovrebbe ragionevolmente corrispondere al requisito pubblicitario minimo, in un quadro sistematico che esigerebbe di fare luogo anche agli atti e agli adempimenti ulteriormente necessari secondo la natura e il regime proprio di ciascun bene destinato¹¹.

In definitiva la rete strutturata non iscritta sembra persuasivamente configurarsi quale contratto plurilaterale con comunione di scopo con rilevanza esterna, privo di causa associativa, che produce quale effetto tipico la destinazione di un patrimonio al conseguimento degli scopi della rete da farsi constare in ogni caso, mediante l'attuazione della pubblicità presso il registro delle imprese previsto dalla prima parte del comma 4 *quater* ed eventualmente anche mediante gli atti e gli adempimenti ulteriormente necessari in ragione della natura e del regime proprio del bene apportato (art. 2645 *ter* c.c.).

5. La rete destrutturata

⁹ Così M. MALTONI – P. SPADA, Il «contratto di rete», Studio del Consiglio Nazionale del Notariato n.1-2011/I, su www.notariato.it.

¹⁰ S. DELLE MONACHE, Il contratto di rete tra imprese, in *Judicium*, p. 5.

¹¹ Si pensi al caso della rete strutturata non iscritta in cui uno dei partecipanti intendesse apportare nel fondo patrimoniale un immobile. Stante l'impossibilità di attuare il conferimento mediante atto traslativo in favore di un soggetto che non c'è (la rete è, in questo caso, priva di soggettività giuridica per specifica previsione legislativa), lo strumento idoneo a determinare il risultato potrebbe essere offerto dall'art. 2645 *ter* c.c., valorizzandosi la disciplina legale della rete quale elemento di certo supporto normativo alla meritevolezza dell'interesse perseguito. Sistematicamente interessante l'implicazione che, in questo quadro, l'art. 2645 *ter* c.c. potrebbe tornare ad essere considerato un corpus normativo relativo solo al regime pubblicitario di una fattispecie che rinverrebbe, invece, altrove (appunto nella disciplina della rete) la propria fonte normativa. Sul 2645 *ter* c.c. la bibliografia è ormai sterminata; mi limito a rammentare R. DICILLO, Atti e vincoli di destinazione, nel *Digesto* IV ed., Disc. priv. Sez. civ., Agg.***, Utet, 2007, p. 151; F. GAZZONI, Osservazioni sull'art. 2645-*ter*, in *Giust. civ.*, 2006, II, p. 166; A. GENTILI, La destinazione patrimoniale. Un contributo della categoria generale allo studio delle fattispecie, in *Riv. dir. priv.*, 2010, p. 55; e, se permesso, M. CEOLIN, Destinazione e vincoli di destinazione nel diritto privato. Dalla destinazione economica all'atto di destinazione ex art. 2645 *ter* c.c., Cedam, 2010; ID., Il punto sull'art. 2645-*ter* c.c. a cinque anni dalla sua introduzione, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2011, II, p. 358.

Resta, a questo punto, da prendere in esame l'ultima fattispecie di rete, vale a dire quella non provvista di fondo patrimoniale e organo comune nel senso disposto dal d.l. 5/2009. Ci si riferirà nel prosieguo a questa fattispecie con la formula di rete destrutturata in opposizione alle altre, caratterizzate (nei termini sopra prospettati) dalla presenza di una organizzazione con rilevanza esterna a servizio dell'attività comune.

Anche in questo caso conviene partire dalla considerazione del dato normativo e dalla conseguente individuazione degli elementi che caratterizzano la fattispecie. Sotto questo profilo gli aspetti essenziali sono tre, tutti connotati in negativo. La rete destrutturata, per espressa previsione legislativa: non ha un'organizzazione rivolta verso l'esterno (è l'elemento descrittivo di partenza); non ha soggettività giuridica; non ha autonomia patrimoniale.

Tali caratteri conducono, in primo luogo, ad escludere che la rete destrutturata integri una struttura associativa, vale a dire un'organizzazione provvista di una propria autonoma soggettività reale, suscettibile di rilevare verso l'esterno nei rapporti con i terzi. Esclusane, altresì, la sussumibilità nella categoria concettuale del patrimonio destinato (sotto il profilo della normativamente dichiarata mancanza di autonomia patrimoniale), le alternative logiche residue al tentativo di classificazione tipologica della rete in discorso restano sostanzialmente le seguenti due: o si tratta di contratto plurilaterale di scambio ovvero di un contratto plurilaterale con comunione di scopo non associativo senza rilevanza esterna.

Ora l'essenziale elemento discrezionale tra contratto con comunione di scopo e contratto di scambio è stato individuato nella "intermedia utilizzazione delle prestazioni" di ciascun contraente¹². In altri termini nel contratto di scambio ciascuna parte esegue una prestazione che, in sé, è diretta a soddisfare immediatamente l'interesse in ragione del quale la controparte ha concluso il negozio; nel contratto con comunione di scopo, invece, la prestazione di ciascuna parte non è rivolta ad attribuire agli altri contraenti un vantaggio immediato, ma confluisce nell'esercizio di un'attività che è il diaframma attraverso il quale trova effettiva soddisfazione l'interesse comune per il quale tutti i partecipanti hanno concluso il negozio¹³.

Ebbene la rete destrutturata, secondo l'attività concretamente svolta, si presta a manifestarsi in entrambe le forme contrattuali sopra indicate. Innanzitutto come contratto plurilaterale di scambio allorché la rete risulti costituita dai contraenti per "...scambiarsi informazioni o prestazioni di natura industriale, commerciale, tecnica o tecnologica..." (secondo la formula testuale del co. 4 *ter* d.l.5/2009)¹⁴. In questa ipotesi le parti contraenti regolerebbero la circolazione tra loro di informazioni e prestazioni immediatamente utili a ciascuno per il più efficace esercizio della rispettiva impresa: di conseguenza, l'interesse comune perseguito

¹² Così F. GALGANO, Le obbligazioni e i contratti, in Tratt. dir. civ. comm., II, t. I, Padova, 2004, p. 327; ma v. già prima e meglio T. ASCARELLI, Il contratto plurilaterale, in Studi in tema di contratto, Milano, 1952, p. 97 ss.; cfr. anche A. BELVEDERE, voce Contratto plurilaterale, in Dig. disc. priv., sez. civ., IV, Torino, 1989, p. 274.

¹³ Cfr. anche D. RUBINO, Associazioni non riconosciute, Milano, 1952, p. 5.

¹⁴ G. VILLA, Il contratto di rete, in I contratti per l'impresa, I, a cura di G. Gitti, M. Maugeri, M. Notari, Bologna, 2012, p. 501 s.; F. CAFAGGI, Il nuovo contratto di rete: "Learning by doing"?, in I contr., 2010, p. 1146.

consisterebbe non “nel fare qualcosa insieme” (sia pure strumentalmente a un obiettivo individuale ulteriore), ma nel “fare meglio per conto proprio”. La rete destrutturata verrebbe così configurandosi come una sorta di contenitore negoziale capace di ospitare e coordinare in un contesto, anche documentalmente, unitario «una pluralità o fascio di contratti di scambio uniti da un nesso di collegamento negoziale»¹⁵. Permarrebbe la strumentalità della rete all'impresa propria di ciascun contraente; ma la strumentalità, in questo caso, si attuerebbe senza il diaframma intermedio dell'attività comune.

Ma con la rete destrutturata i contraenti potrebbero, tuttavia, svolgere anche un'attività in comune, così da consentire di individuare nella fattispecie un'ipotesi di contratto plurilaterale con comunione di scopo non associativo senza rilevanza esterna; si pensi, per esemplificare, all'ipotesi di più imprenditori che decidano di costituire un centro studi comune per l'elaborazione di dati al servizio delle rispettive attività. La mancanza di soggettività giuridica, di autonomia patrimoniale e di un'organizzazione con rilevanza esterna risulta compatibile, sotto ogni profilo, con la creazione di una rete individuante un contratto con comunione di scopo, privo di natura associativa, senza rilevanza esterna.

Detto inquadramento non impedisce ovviamente ai contraenti di finanziare l'attività svolta in comune nella rete mediante il versamento di contributi. Quest'ultima sarebbe, anzi, l'ipotesi normale: per proseguire nell'esempio poco sopra proposto, gli imprenditori che avessero deciso di promuovere il loro centro studi, dovrebbero ragionevolmente provvederlo della struttura idonea ad assicurargli concreta capacità operativa. Semplicemente il regime giuridico di tali contribuzioni e della struttura che eventualmente ne derivasse dovrebbe essere ricostruito secondo i principi generali della materia stante l'inapplicabilità, espressamente sancita, alla rete destrutturata della disciplina speciale della rete strutturata (caratterizzata da autonomia patrimoniale e/o soggettività giuridica nei termini già esposti). Ne deriverebbe, per completare il ragionamento, che contributi e organizzazione di cui la rete destrutturata fosse provvista, andrebbero ricondotti, ad esempio, alla comunione ordinaria ovvero ad una destinazione di mero fatto dei beni apportati all'attività della rete, nell'ambito della quale il soggetto apportante ne conserverebbe, pertanto, non solo la titolarità, ma anche la piena disponibilità, quanto meno sul piano reale.

Si tratta di considerazioni rilevanti ai fini qualificativi: in base a quanto appena esposto deve, infatti, ammettersi che anche la rete destrutturata possa essere, in realtà, dotata di una propria organizzazione; in tale caso l'elemento di distinzione essenziale tra la rete strutturata e quella destrutturata sarebbe unicamente nella rilevanza esterna dell'organizzazione; nel fatto che quest'ultima sia o non sia provvista di una qualche forma di autonomia reale, normativamente riconoscibile nel rapporto con i terzi.

La destrutturazione della rete, quindi, non deve essere intesa in senso materiale, ma normativo: non consiste nella effettiva mancanza di qualsivoglia profilo di organizzazione comune (possibile, ma non

¹⁵ Così V. DONATIVI, *Le reti di imprese: natura giuridica e modelli di governance*, cit., p. 1430.

essenziale alla fattispecie della rete destrutturata), ma nella normativamente sancita irrilevanza esterna (reale si potrebbe appunto dire) della struttura eventualmente presente.

6. Conclusione e cenni sul regime fiscale della rete

In conclusione il polimorfismo della rete pare davvero tratto caratterizzante della fattispecie in discorso. Il contratto di rete individua quindi di uno strumento negoziale essenzialmente duttile ed elastico che mira a realizzare la cooperazione interaziendale attraverso diverse modalità. Così esso potrà atteggiarsi come un contratto con comunione di scopo avente natura associativa che crea un'organizzazione comune normativamente provvista di rilevanza esterna nella forma più intensa della soggettività giuridica (rete strutturata iscritta); ovvero come un contratto con comunione di scopo senza natura associativa che crea un'organizzazione comune normativamente provvista di rilevanza esterna nella forma meno intensa della mera autonomia patrimoniale (come derivata dalla dichiarata applicabilità degli artt. 2614, 2615 c.c.) (rete strutturata non iscritta); o infine come rete destrutturata, nelle due sottospecie del contratto plurilaterale di scambio (senza organizzazione comune) e del contratto con comunione di scopo senza natura associativa, provvisto o meno di un'organizzazione comune la quale, in ogni caso, se presente, rimane normativamente priva di rilevanza esterna.

Le conclusioni testé raggiunte sulla natura giuridica della rete hanno ricadute immediate ed essenziali anche sulla ricostruzione del relativo trattamento fiscale.

Così in caso di rete strutturata iscritta, trovandosi di fronte ad un'organizzazione associativa riconducibile al consorzio, ne deriverà la normale applicazione dell'art. 4 della Tariffa Parte Prima allegata al D.P.R. 131/1986., con la conseguenza che l'atto costitutivo della rete sarà soggetto ad imposta di registro la cui entità dipenderà dalla natura dei conferimenti eseguiti a formazione del fondo patrimoniale comune.

Nell'ipotesi di rete strutturata non iscritta, invece, la costituzione del correlativo vincolo di destinazione non si accompagna alla costituzione di una struttura organizzata provvista di alterità soggettiva rispetto ai singoli partecipanti alla rete; si tratta, pertanto, di vincolo di destinazione non traslativo in cui il disponente (imprenditore partecipante alla rete) non trasferisce a un soggetto nuovo la titolarità dei beni destinati. Il contratto che costituisce una rete strutturata non iscritta, quindi, andrà di regola soggetto ad imposta di registro in misura fissa ¹⁶.

¹⁶ Circ. n.3/E dell'Agenzia delle Entrate del 22 gennaio 2008, par. 5.3: "La costituzione di vincoli non traslativi non è soggetta all'imposta sulle successioni e donazioni in quanto tale imposta è dovuta esclusivamente sui «...trasferimenti di beni e diritti...» (articolo 1 del TUS). Detta costituzione sconta, tuttavia, l'imposta di registro in misura fissa, ordinariamente prevista per gli atti privi di contenuto patrimoniale (articolo 11 della Tariffa, Parte Prima, allegata al Testo Unico concernente l'imposta di registro...)".

Infine per il caso della rete destrutturata, quale che sia la *species* in cui si concretizza (contratto plurilaterale di scambio ovvero contratto plurilaterale con comunione di scopo senza rilevanza esterna), la mancanza di una dotazione patrimoniale provvista di rilevanza esterna, dovrebbe attrarre il contratto entro il perimetro della tassazione in misura fissa ai sensi del già citato art.11 della Tariffa Parte Prima allegata al D.P.R. 131/1986.

Potrebbe, tuttavia, darsi il caso in cui il contratto costitutivo della rete destrutturata preveda (per specifica determinazione dei contraenti) o l'esecuzione da parte dei partecipanti alla rete di apporti non diretti alla costituzione di un fondo patrimoniale comune provvisto di rilevanza esterna ovvero la messa in comunione dei beni apportati, vale a dire l'assoggettamento di tali beni al regime della comunione ordinaria di cui agli artt. 1100 ss. c.c.). In questa ipotesi apparirebbe ragionevole l'assoggettamento dell'atto ad imposta di registro proporzionale; nell'ipotesi – normale – in cui oggetto della contribuzione dovuta fosse denaro, l'aliquota ipotizzabile sarebbe quella del 3% di cui all'art. 9 sempre della Tariffa Parte Prima allegata al D.P.R. 131/1986.

Trabalho enviado em 01 de outubro de 2019

Aceito em 01 de outubro de 2019